

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Lucia d'Ambrosio, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25922 del registro di Segreteria, proposto dai signori B. F., B. G., B. A., C. A., L. G., M. F., M. A., P. S., P. G. M., P. B. A., S. P., rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Mariani (PEC: alessandromariani@legalmail.it - C.F. n. MRNLSN61L07B354U - Fax 070.301173) presso il cui studio in Cagliari, via G. Palomba n. 37, sono elettivamente domiciliati,

contro I.N.P.S., in persona del Dirigente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA.

Uditi, nella pubblica udienza del 30 gennaio 2025, l'avvocato Alessandro Mariani e l'avvocato Alessandro Doa.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO

– Che, con ricorso depositato in data 27 marzo 2023, i ricorrenti – tutti ex appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria hanno chiesto la riliquidazione della pensione in godimento con applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, nella misura del 2,44%, così come

determinato dalle sentenze QM/PRES/SEZ delle SSRR della Corte dei conti n. 1/2021 e n. 12/2021, in via principale a far data dalla cessazione dal servizio, e, in via subordinata, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 101, della L. n. 234/2021;

– Che, in data 12 novembre 2023, la difesa dell'INPS si è costituita in giudizio, dichiarando di aver provveduto alla riliquidazione della prestazione pensionistica, con decorrenza del beneficio a far data dal 1° gennaio 2022 solo per alcuni dei ricorrenti, essendo per altri la pratica in corso di lavorazione; ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese; in subordine, che venisse respinta la domanda di riliquidazione della prestazione dalla data di prima liquidazione, sia perché in contrasto con la normativa vigente, sia per l'intervenuta prescrizione.

– Che, all'udienza del 26 marzo 2024, con ordinanza n. 36/2024, è stato disposto un rinvio - ad istanza dell'INPS - per consentire il compimento di alcune verifiche amministrative ancora in corso;

– Che, con memoria in data 18 dicembre 2024, la difesa dei ricorrenti, ha attestato che l'INPS ha provveduto al riconoscimento dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, nella misura del 2,44%, con aggiornamento del trattamento in essere e pagamento degli arretrati, con decorrenza dal 1° gennaio 2022; ha insistito per l'accoglimento della domanda principale, chiedendo, in subordine, la cessazione della materia del contendere con condanna dell'Istituto alle spese;

– Che, all'udienza del 30 gennaio 2025, l'avvocato Mariani ha attestato che l'INPS ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico

dei ricorrenti a far data dal 1° gennaio 2022, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto; ha insistito, tuttavia, in subordine, per l'accoglimento della domanda di riliquidazione a far data dalla cessazione dal servizio, chiedendo che venga sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 101, della L. n. 234/2021; l'avvocato Doa ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, in ragione della soccombenza dei ricorrenti sul ricorso principale;

- Che la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 101, della L. n. 234/2021 si appalesa manifestatamente infondata;
- Che, in ordine alle spese di giudizio, considerata la parziale fondatezza della domanda proposta dai ricorrenti, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese;

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, in data 30 gennaio 2025.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d'Ambrosio

(Firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 10/03/2025

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)